

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) GRECO	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRANATA ENRICO

Seduta del 15/02/2019

FATTO

Con ricorso presentato in data 31.5.2018, preceduto da reclamo dell'11.4.2018, il ricorrente espone di aver richiesto a un consulente dell'intermediario convenuto, in data 12.2.2015, la chiusura del conto corrente cointestato con i propri figli e del connesso deposito titoli, nonché il trasferimento, a conto corrente detenuto presso altro intermediario, del saldo comprensivo del controvalore della vendita dei titoli. Aggiunge che il consulente lo rassicurava circa l'immediata chiusura del conto e l'accredito tramite bonifico bancario delle somme insistenti sul predetto conto (bonifico poi correttamente effettuato in due *tranche*).

Riferisce che, all'atto della richiesta di chiusura, il conto corrente presentava un saldo attivo pari a € 740,85 e che, tuttavia, riceveva successivamente numerose richieste di versamento per circa € 2.300,00, e quindi per complessivi € 2.700,00 circa, a copertura del saldo negativo maturato sul conto corrente.

Aggiunge che a riscontro delle numerose raccomandate e *mail* inviate per chiedere chiarimenti in merito, il consulente dell'intermediario inviava della documentazione incomprensibile e del tutto inconferente.

Rappresenta che il conto è rimasto in essere e presenta un saldo negativo che ritiene dovuto alla negligenza dell'intermediario che non ha processato la richiesta di chiusura.

Evidenzia che il recesso del cliente da un rapporto bancario a tempo indeterminato, qual è il rapporto di conto corrente, è rimesso all'unilaterale determinazione del correntista (artt. 1855 c.c. e 120-bis del TUB), e che pertanto l'intermediario non può limitare o

condizionare l'efficacia del recesso al ripianamento dell'esposizione debitoria, continuando ad addebitare al correntista le spese di gestione del conto.

Chiede, previo accertamento del diritto a ottenere la chiusura del conto con effetto a partire dalla data di presentazione della relativa richiesta all'intermediario, e cioè dal 12.2.2015: i) un indennizzo pari a € 2.000,00 derivante dai disagi subiti in ragione della mancata chiusura del conto; ii) l'azzeramento di ogni ulteriore pretesa debitoria vantata dall'intermediario resistente, stante l'illegittimità degli importi richiesti a seguire la richiesta di chiusura del conto.

Con le controdeduzioni l'intermediario resistente, facendo anche riferimento a quanto già esposto nel riscontro al reclamo, afferma di aver preso in carico, in data 16.3.2015, la richiesta di chiusura del rapporto intestato al ricorrente (n. ****376) e dato seguito alle vendite degli strumenti finanziari depositati nel conto deposito; precisa che la chiusura non si è mai perfezionata sia per lo scoperto che si è successivamente determinato sul conto, sia per la presenza di un titolo "non vendibile".

Riferisce che, in data 23.3.2015, il ricorrente ha disposto un bonifico di € 125.000,00, lasciando sul conto un saldo residuo pari a € 740,85. Precisa che le vendite di taluni strumenti finanziari in conto deposito hanno generato delle plusvalenze comportando i seguenti addebiti per imposte sul *capital gain*: i) addebito di € 495,08 con valuta 18.3.2015 (saldo residuo € 245,77); ii) addebito di € 2.506,59 con valuta 19.3.2015 (saldo residuo -€ 2.260,82). Aggiunge che dal 30.3.2015 si sono susseguiti addebiti di spese, commissioni (di tenuta dossier) e bolli (secondo normativa) che hanno incrementato il saldo negativo.

Riferisce inoltre di aver informato il ricorrente della difficoltà di procedere con la vendita di un titolo, rimasto nel *dossier*, con scadenza 15.7.2016, e di dover necessariamente attendere la scadenza naturale dello stesso. Precisa che tale titolo ha comportato anche una serie di accrediti (il 15.7.2015 per rimborso parziale di € 64,55; il 23.7.2015 per cedola di € 0,77; il 18.1.2016 per rimborso parziale e cedola rispettivamente di € 64,56 e di € 0,45; il 19.7.2016 per rimborso totale e cedola rispettivamente di € 64,55 e di € 0,19). Precisa inoltre che il ricorrente è stato debitamente informato di ciascuno dei suddetti movimenti, sia nel corso di incontri presso la filiale sia attraverso gli estratti conto inviati con regolarità.

Rappresenta che il saldo negativo del conto è di € 2.743,67 (di cui € 163,81 quali interessi esigibili non addebitati), ed è principalmente dovuto alle imposte relative alle plusvalenze generate dalle operazioni di vendita, di cui l'intermediario è tenuto a richiedere il pagamento al fine di versare i relativi importi all'erario per conto del cliente, quale sostituto d'imposta.

Chiede che il ricorso sia rigettato, essendo l'importo richiesto dal ricorrente dovuto principalmente alle imposte relative alle plusvalenze generate dalle operazioni di vendita.

Con repliche alle controdeduzioni il ricorrente osserva che è evidente che l'oggetto del procedimento verta sulla mancata chiusura dei rapporti di conto intestati al cliente, e non già sugli strumenti finanziari che hanno determinato gli addebiti fiscali (aggiunge che l'intermediario si è comunque sempre rifiutato di fornire chiarimenti in merito, negando inoltre l'invio della documentazione contrattuale richiesta).

Evidenzia di aver contestato tutte le comunicazioni e gli estratti conto inviati successivamente alla richiesta di chiusura, sottolineando che il rapporto di conto corrente in questione è da ritenersi cessato ad ogni effetto di legge a seguito del recesso manifestato in data 12.2.2015; sono quindi illegittimi e privi di giustificazione causale tutti gli addebiti fondati sul mantenimento di un rapporto negoziale venuto meno per recesso del consumatore.

Afferma che nessuna prova di quanto sostenuto è stata depositata in atti dall'intermediario finanziario né tantomeno è stata inviata la documentazione, più volte richiesta, inerente i rapporti finanziari con esso intrattenuti.

In sede di controrepliche l'intermediario ribadisce di aver preso in carico la disposizione di chiusura del conto da parte del ricorrente e di averla debitamente istruita al fine di procedere all'estinzione del rapporto; tuttavia il saldo negativo determinato dagli addebiti fiscali ne ha impedito la chiusura. Afferma inoltre di aver esposto al ricorrente, attraverso diversi canali e supporti di comunicazione (schermate tecniche, file *excel*, chiarimenti verbali), le ragioni che hanno determinato il saldo negativo pari a € 2.260,82, successivamente incrementatosi per addebiti di spese di tenuta del dossier e bolli.

Reitera pertanto la richiesta di rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorrente lamenta la mancata chiusura del rapporto di conto corrente, intrattenuto presso l'intermediario resistente. Chiede, previo accertamento del diritto a ottenere la chiusura del conto a partire dalla data di presentazione della relativa richiesta all'intermediario, e cioè dal 12.2.2015: i) un indennizzo pari a € 2.000,00 derivante dai disagi subiti in ragione della mancata chiusura del conto; ii) l'azzeramento di ogni pretesa debitoria vantata dall'intermediario resistente, stante l'illegittimità degli importi richiesti a seguire della richiesta di chiusura del conto. L'intermediario afferma la correttezza del proprio operato stante il prodursi di partite debitorie, derivanti dall'imposta sul *capital gain* relativa ai titoli ceduti, dai bolli e costi maturati, che hanno comportato un saldo negativo del conto.

Si premette che dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente ha richiesto la chiusura del conto in data 12.2.2015, sottoscrivendo apposito modulo dell'intermediario resistente, nel quale disponeva, fra l'altro, il trasferimento del saldo su altro conto corrente nonché la vendita degli strumenti finanziari depositati sul connesso conto deposito titoli. Nel modulo è precisato che il recesso avrebbe avuto efficacia dal momento di ricezione della richiesta chiusura da parte dell'intermediario. La data di ricezione, come si desume dal "bene firma" apposto dall'intermediario, risulta essere il 12.2.2015.

Risulta inoltre che, a partire dalla richiesta di chiusura, il ricorrente ha scambiato una fitta corrispondenza via *mail* con un consulente dell'intermediario resistente, che lo ha tenuto aggiornato sull'avanzamento della pratica e sugli oneri venutisi a creare *medio tempore*. In particolare il ricorrente riceveva un primo avviso da parte del consulente, in data 5.5.2015, che gli segnalava l'esistenza sul c/c di un saldo negativo, allegando un estratto conto aggiornato. Seguivano ulteriori solleciti, a giugno 2015 e successivamente nel novembre 2015.

A seguito di un incontro in filiale, concordato per rispondere alle perplessità manifestate dal ricorrente in riferimento all'importo richiesto, il consulente inviava al ricorrente, in data 6.11.2015, un dettagliato prospetto degli importi dovuti a titolo di imposte sulle plusvalenze derivanti dalle vendite degli strumenti finanziari (oggetto di un primo addebito di € 495,08 e di un secondo di € 2.506,59). Il saldo negativo, alimentato ulteriormente da addebiti di spese, commissioni e bolli, raggiungeva l'importo di € 2.743,67 a fine dicembre 2017.

Ciò premesso, deve preliminarmente rilevarsi l'incompetenza di questo Arbitro in ordine all'accertamento della illegittimità degli addebiti in conto, effettuati dall'intermediario convenuto, ad oggetto le imposte sui *capital gain* derivanti dalla liquidazione dei titoli in deposito.

Le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", Sezione I, par. 4 ("Ambito di applicazione

oggettivo”), prevedono che *“All’Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”*. La questione sottoposta all’esame del Collegio attiene alla legittimità dell’applicazione da parte dell’intermediario resistente dell’imposta sul *capital gain*, e dei connessi addebiti nel conto corrente intestato allo stesso ricorrente, e ciò è sufficiente per escludere la competenza dell’ABF in merito. Come chiarito dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 4143/2015) *“... anche al di fuori dei servizi di investimento (propriamente detti o ad essi assimilabili), la controversia avente ad oggetto la corretta interpretazione e applicazione della normativa tributaria applicabile al rapporto (sia pure privatistico) intercorrente tra banca e cliente esula comunque dalla competenza dell’ABF”*. Ne consegue che quando si disputa della corretta applicazione di imposte o altre forme di tassazione a un contratto bancario, come nel caso di specie, non sussiste la competenza dell’ABF (cfr. Coll. Milano, n. 3159/2018).

Quanto alla domanda relativa alla legittimità dell’addebito delle spese di tenuta del conto, si rileva che l’intermediario resistente ha affermato in più occasioni che la mancata chiusura del conto sarebbe dipesa dalla sussistenza di un saldo negativo nonché dalla presenza di un titolo “non vendibile” con scadenza il 15.7.2016.

Premesso che non sono precisate le ragioni della non vendibilità di tale titolo *ante* scadenza e che, comunque, tale circostanza, ove motivata, potrebbe se del caso giustificare il mantenimento in vita dei rapporti di conto sino al 15.7.2016, può, per il caso di specie, riproporsi quanto affermato da questo Collegio (cfr. dec. n. 5159/2017) e cioè che *“In tema di mancata o ritardata chiusura del conto corrente, si è pronunciato in diverse occasioni l’Arbitro Bancario e Finanziario, il quale ha ribadito il principio secondo cui la banca non può disattendere la richiesta di chiusura del conto avanzata dal cliente, stante il diritto di recesso dai contratti a tempo indeterminato riconosciuto al correntista ai sensi dall’1855 e dall’art. 1845 c.c., precisando altresì che “la cessazione del rapporto di conto corrente si produce per effetto della dichiarazione recettizia del correntista” (Coll. Milano dec. n. 1267 del 16 giugno 2011; Coll. Roma, dec. del 29 ottobre 2010, n. 1196). L’effetto di chiusura del rapporto segue, dunque, alla sola dichiarazione recettizia del cliente, a prescindere, peraltro, dall’eventuale esistenza di un saldo negativo del conto. L’esercizio di tale diritto (di recesso ex art. 1855 c.c.) non può essere vanificato dalla condotta della banca che, affermandosi creditrice del cliente, mantenga aperto il conto. Condotta, quest’ultima, che vale, altresì, a snaturare lo stesso strumento del conto corrente, in quanto esso, ormai privo di movimentazioni, finisce per ridursi solamente a fonte di voci di costo a carico del cliente. Di qui si è censurata come illegittima la prassi, seguita da numerosi intermediari, di rifiutare la chiusura del conto e mantenere dunque in vita il rapporto in ragione dell’esistenza di un saldo negativo a carico del cliente. La banca è infatti tenuta a dare pronta esecuzione alla richiesta di chiusura del conto avanzata dal cliente, dandovi seguito entro un termine ragionevole e congruo rispetto all’espletamento delle formalità necessarie per la chiusura del rapporto. In assenza di una diversa convenzione che deroghi al disposto di cui all’art. 1855 c.c., detto termine può essere individuato nei 15 giorni lavorativi indicati da tale norma (corrispondenti al termine di preavviso ivi previsto per l’esercizio del recesso dalle operazioni regolate in conto corrente a tempo indeterminato). Né, l’intermediario può evidentemente pretendere dal cliente la corresponsione delle spese di tenuta del conto in ipotesi maturate successivamente allo scadere di quel termine (che decorre dall’esercizio del recesso), dovendo tenere indenne costui dalla produzione di ogni eventuale costo legato al mantenimento in esercizio del conto. Ciò, del resto, anche alla luce dei doveri di correttezza (art. 1175 c.c.) e diligenza*

professionale (art. 1176 co. II c.c.) a cui deve essere improntata la condotta della banca durante (tutte le fasi) del rapporto con il cliente”.

Come più sopra evidenziato il modulo con cui il ricorrente ha chiesto la chiusura dei conti in questione risulta ricevuto il 12.2.2015; nel modulo è precisato che il recesso ha efficacia dal momento di ricezione della richiesta, sottoscritta dal cliente, da parte dell'intermediario. Il ricorrente chiede un indennizzo pari a € 2.000,00 derivante dai disagi subiti in ragione della mancata chiusura del conto. L'istanza non può essere accolta, non avendo il ricorrente fornito alcuna evidenza probatoria in ordine ai danni asseritamente subiti. Si aggiunge per completezza il costante orientamento assunto dall'ABF, in linea con gli indirizzi della Suprema Corte (Cass. SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26972), favorevole ad ammettere la risarcibilità del danno non patrimoniale solo nelle ipotesi previste dalla legge, nonché in caso di lesione di un interesse di rilevanza costituzionale, laddove tale lesione sia grave e il pregiudizio non sia futile. L'Arbitro ha ribadito la non risarcibilità di lesioni integranti meri disagi o fastidi; ha escluso, inoltre, che l'esistenza del danno non patrimoniale possa essere desunta automaticamente dalla violazione di una regola di condotta stabilita contrattualmente (c.d. danno non patrimoniale *in re ipsa*), dovendo comunque essere dimostrata la sua concreta esistenza secondo criteri ragionevoli. L'istanza risarcitoria non può pertanto essere accolta.

Il Collegio accerta il diritto del corrente alla chiusura del conto intrattenuto presso l'intermediario resistente a far tempo dalla data di ricezione della comunicazione di recesso (12.5.2015); accerta l'illegittimità delle spese di tenuta conto addebitate oltre detto termine e condanna l'intermediario alla restituzione delle stesse al ricorrente. Respinge nel resto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara inammissibile la domanda relativa agli addebiti dell'imposta sul capital gain. Accerta il diritto del ricorrente alla chiusura del conto corrente a decorrere dal 12 febbraio 2015 e l'illegittimità degli ulteriori addebiti successivamente effettuati. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FERNANDO GRECO